

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **97/1972** (ECLI:IT:COST:1972:97)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **CHIARELLI** - Redattore: - Relatore: **CRISAFULLI**

Udienza Pubblica del **22/03/1972**; Decisione del **10/05/1972**

Deposito del **18/05/1972**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **6141 6142 6143**

Atti decisi:

N. 97

SENTENZA 10 MAGGIO 1972

Deposito in cancelleria: 18 maggio 1972.

Pres. CHIARELLI - Rel. CRISAFULLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione siciliana, notificato il 19 febbraio 1971, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n.3 del registro ricorsi 1971, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dei decreti rispettivamente in data 18, 24,

28, 30 novembre, 3 e 20 dicembre 1970, con i quali i direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Siracusa e Ragusa hanno costituito i Comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previsti dall'art. 34 del decreto legislativo 30 aprile 1970, n. 639.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1972 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;

uditi gli avvocati Salvatore Villari e Antonino Sansone, per la Regione siciliana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto:

che, con atto notificato il 19 febbraio 1971, il Presidente della Regione siciliana ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso sei decreti con i quali i direttori degli Uffici provinciali del lavoro delle Province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Siracusa e Ragusa hanno proceduto alla costituzione dei rispettivi Comitati provinciali dell'INPS, ai sensi degli artt. 34 e 35 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 27 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), deducendo che l'art. 4 del d.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e di previdenza sociale, dispone la partecipazione di rappresentanti regionali "negli organi locali degli enti e degli istituti pubblici che esercitano attività previste dall'art. 17, lett. f), dello Statuto" (nella specie: previdenza e assistenza sociale) e che tale partecipazione non è espressamente prevista negli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 639 del 1970, che istituiscono, rispettivamente, i comitati regionali e i comitati provinciali dell'INPS;

che il ricorso regionale conclude chiedendo che, previa - occorrendo - declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme del decreto delegato n. 639 del 1970, sia dichiarato che spetta alla Regione siciliana il diritto a che suoi rappresentanti siano chiamati a far parte dei Comitati dell'INPS operanti in Sicilia, con il conseguente annullamento dei sei decreti degli Uffici provinciali del lavoro che hanno determinato il conflitto di attribuzione;

che l'Avvocato generale dello Stato, costituitosi in giudizio con atto depositato l'11 marzo 1971, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso sotto il profilo della inesistenza di un qualsiasi conflitto reale di attribuzione tra Stato e Regione, sostenendo che non può realizzarsi l'invasione di una competenza esterna della Regione nell'ipotesi di atti parzialmente omissivi, come nella specie si verificherebbe trattandosi di mancata integrazione di Comitati provinciali dell'INPS.

Considerato:

che, sollevando, con l'ordinanza n. 181 del 10 novembre 1971 questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.l. n. 639 del 1970, questa Corte ha già riconosciuto l'autonoma rilevanza, ai fini della loro idoneità a dar luogo al conflitto, dei decreti dei direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione impugnati dalla Regione siciliana;

che d'altronde il conflitto non potrebbe considerarsi, come sostiene l'Avvocatura dello Stato, meramente virtuale, giacché, lamentando la illegittima esclusione dai comitati provinciali dell'INPS in Sicilia di un rappresentante della Regione, quest'ultima indubbiamente denuncia una menomazione concreta ed attuale di un diritto ad essa spettante in forza dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1138 del 1952, recante norme di attuazione dello Statuto;

che, ciò premesso, la illegittimità costituzionale dell'art. 34 del d.l. n. 639 del 1970, dichiarata con sentenza n. 96 in pari data, involge necessariamente - nel merito - la illegittimità dei decreti che su tale disposizione si fondavano, pretermettendo invece quanto prescritto dal ricordato art. 4 delle norme di attuazione, in conformità alle norme degli artt. 17, lett. f), e 20 dello Statuto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta alla Regione siciliana il diritto di essere rappresentata nei comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in Sicilia ed in conseguenza annulla i decreti dei direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOTTA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.